

Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2016

D.G. Agricoltura

D.d.s. 16 febbraio 2016 - n. 982**Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO, PROMOZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presca d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni», con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro - tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui la 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità»;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità» del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- la domanda informatica di contributo, completa di ogni

allegato, sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2016 ;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 750.000, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura sviluppo, promozione delle produzioni, ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle imprese individuate dalla d.g.r. 311 del 27 giugno 2013, dalla d.g.r. 2996 del 30 dicembre 2014 e dalla d.g.r. 4653 del 23 dicembre 2015;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità» del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 750.000 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR).

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura.

5. di comunicare all'organismo pagatore regionale, all'amministrazione provinciale di Sondrio per il proprio territorio e alle sedi territoriali competenti in materia di agricoltura per il restante territorio l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Antonio Tagliaferri



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

SOTTOMISURA 3.1 – “Sostegno alle nuove adesioni ai regimi di qualità”

OPERAZIONE 3.1.01 “Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1. Obiettivi
2. Regimi di qualità
- 2.1 Normativa di riferimento
3. Territorio di applicazione
4. Chi può presentare domanda
5. Tipologia di aiuto
6. Condizioni per la presentazione della domanda
7. Spese ammissibili a sostegno
8. Spese non ammissibili a sostegno
9. Impegni
- 9.1 Impegni essenziali
- 9.2 Impegni accessori
10. Dotazione finanziaria
11. Ammontare del contributo
12. Criteri di valutazione
13. Responsabile del procedimento
14. Presentazione della domanda
- 14.1 Quando presentare la domanda
- 14.2 A chi inoltrare la domanda
- 14.3 Come presentare la domanda
- 14.4 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- 14.5 Modifica della domanda, errori palesi, domande incomplete e documentazione esplicativa
- 14.5.1 Modifica della domanda
- 14.5.2 Errori palesi
- 14.5.3 Domande incomplete e documentazione esplicativa
15. Istruttoria di ammissibilità delle domande
- 15.1 Chiusura delle istruttorie
- 15.2 Approvazione degli esiti istruttori ed ammissione a finanziamento
- 15.3 Comunicazioni e pubblicazioni
16. Varianti in corso d'opera
- 16.1 Cambio del beneficiario
- 16.2 Come richiedere il cambio del beneficiario
17. Erogazione del contributo - Domanda di pagamento
18. Controlli amministrativi
19. Controlli in loco
20. Decadenza

- 20.1 Decadenza totale
- 20.2 Decadenza parziale
- 20.3 Procedimento di decadenza
- 21. Rinuncia
- 22. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- 23. Rimedi amministrativi e giurisdizionali
 - 23.1 Rimedi amministrativi
 - 23.2 Rimedi giurisdizionali
- 24. Sanzioni
- 25. Informativa sul trattamento dati personali e pubblicità
- 26. Riepilogo della tempistica

1. OBIETTIVI

L'Operazione ha l'obiettivo di stimolare le aziende agricole ad intraprendere attività produttive riconducibili ai regimi di qualità, al fine di favorire una maggiore organizzazione aziendale che faciliti la competitività e nel contempo contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali.

2. REGIMI DI QUALITÀ

Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle registrate in UE e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Lombardia, secondo i requisiti previsti dai "REGIMI DI QUALITÀ" di seguito indicati:

- **Agricoltura Biologica**
- Prodotti agroalimentari registrati come Denominazione d'Origine Protetta (**DOP**), Indicazione Geografica Protetta (**IGP**), Specialità Tradizionale Garantita (**STG**)
- Vini registrati come Denominazione d'Origine Controllata (**DOC**), Denominazione d'Origine Controllata Garantita (**DOCG**), Indicazione Geografica Tipica (**IGT**)
- Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia(**SN ZOOTECCIA**) riconosciuti dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali
- Sistema Qualità Nazionale per la Produzione Integrata(**SNPI**)
- **Vini aromatizzati**
- **Bevande spiritose a indicazioni geografiche**

Nell'Allegato 1 sono riportati gli elenchi dei regimi di qualità con le filiere produttive già registrate in sede UE o riconosciute a livello nazionale, alla data di pubblicazione del presente bando. A questi elenchi, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario o al riconoscimento nazionale, **potranno sommarsi altre nuove filiere produttive**. Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente con l'emissione di nuovi bandi.

La domanda di sostegno è comunque ammissibile per le filiere produttive che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale o registrazione comunitaria.

2.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Parte II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo);
- Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Titolo IV - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

4. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda le aziende che sostengono le **spese dei controlli** dovute agli Organismi di controllo, ai fini dell'accesso e partecipazione ai rispettivi regimi di qualità.

Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole individuali e tutte le società agricole¹ di persone, capitali o in forma di cooperativa, di seguito indicate come "aziende", che hanno sede operativa e legale, sul territorio della Regione Lombardia e che sono titolari di un fascicolo aziendale a SISCO, presso la Regione Lombardia, che riporti l'indicazione precisa dell'indirizzo della sede legale e operativa, una email e la PEC attive e valide.

Le cooperative di sola trasformazione devono garantire che la materia prima utilizzata per la produzione del prodotto di qualità provenga esclusivamente dai soci della cooperativa stessa.

Le aziende con sede legale al di fuori del territorio della Regione Lombardia possono presentare domanda di sostegno per i costi relativi alla certificazione di produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale a SISCO presso la Regione Lombardia.

5. TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale.

Il sostegno è concesso per un periodo di **5 anni** a partire dalla data in cui l'azienda partecipa per la prima volta al regime di qualità, definita al successivo punto 3 del paragrafo 6.

6. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 4 alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

1. essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP², anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
2. risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito nell'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell'articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell'articolo 1, comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015;
3. essere nella condizione di partecipare per la prima volta ad uno o più "regimi di qualità"; di conseguenza la prima iscrizione dell'azienda al relativo sistema di controllo, per lo specifico regime di qualità, deve avvenire in data successiva alla presentazione della prima domanda di sostegno. L'azienda risulta essere "partecipante per la prima volta":
 - a) al "regime di qualità" dell'**Agricoltura Biologica**, a partire dalla data di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 1114 del 20 dicembre 2013;
 - b) al "regime di qualità" dei **vini DOC/DOCG/IGT**, a partire dalla vendemmia per la quale risulta essere accolta la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno, al Sistema informativo regionale SISCO che effettua gli appositi controlli di congruità con i disciplinari di produzione;
 - c) al "regime di qualità" dei **prodotti DOP/IGP/STG**, a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
 - d) al "regime di qualità" "**SQN ZOOTECNIA**" a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
 - e) al "regime di qualità" **SNPI** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;

¹ Art.2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

² Ai sensi del dell'art. 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

- f) al “regime di qualità” **Vini aromatizzati** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
- g) al “regime di qualità” **Bevande spiritose a indicazioni geografiche** a partire dalla data del **documento giustificativo o delibera di riconoscimento** (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime.

Il sostegno può essere richiesto per l’adesione contemporaneamente, per la prima volta, a **due regimi di qualità**.

Durante il periodo di impegno, è possibile l’adesione ad un **ulteriore regime di qualità**, fra quelli indicati al punto 3, presentando un’ulteriore domanda di sostegno per il nuovo regime a cui si intende partecipare per la prima volta.

7. SPESE AMMISSIBILI A SOSTEGNO

Le spese ammissibili di seguito indicate, sostenute dall’azienda e dovute agli Organismi di Controllo, sono riferite all’**anno solare**.

- costo d’iscrizione: sostenuto una sola volta, al momento dell’ammissione al sistema di controllo;
- costo annuale: quota corrisposta annualmente;
- costo variabile: quota variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione assoggettata al controllo in quel determinato periodo.

La spesa totale, e quindi il contributo, può corrispondere alla sommatoria delle tipologie sopra riportate.

Sono inoltre ammissibili le spese relative ad analisi chimico/fisico/microbiologiche solo se previste dal disciplinare e dal relativo piano dei controlli applicato dall’Organismo di Controllo.

8. SPESE NON AMMISSIBILI A SOSTEGNO

Sono escluse dal sostegno tutte le spese relative:

- all’IVA e ad altre imposte e tasse;
- alle analisi previste dall’attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell’Organismo di Controllo;
- ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela;
- ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Nazionale Transitoria;
- a controlli, se pur dell’Organismo di Controllo, antecedenti alla presentazione della prima domanda di sostegno.

Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di controllo ma non di certificazione. Pertanto la quota dei costi fatturati dall’organismo di controllo per tale controllo non è ammissibile a contributo, in quanto il sostegno è destinato solo alle produzioni ottenute con metodo biologico.

9. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in **essenziali** ed **accessori** e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dal sostegno previsto dal presente Bando.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore.

9.1. IMPEGNI ESSENZIALI

Sono impegni essenziali il rispetto dei seguenti requisiti:

- rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, **per almeno 5 anni**, dalla data di entrata nel regime di qualità, definita nel paragrafo 6 - punto 3;
- mantenere le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 6;
- presentare la domanda di pagamento entro il trentesimo giorno continuativo e successivo alla data di scadenza stabilita nel bando, comprensivo di eventuali proroghe.

Il mancato rispetto dell’impegno essenziale comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

9.2. IMPEGNI ACCESSORI

E' impegno accessorio il rispetto del seguente requisito:

- presentare la domanda di pagamento entro il trentesimo giorno consecutivo dopo la data di scadenza stabilita nel bando, comprensivo di eventuali proroghe.

10. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 750.000.

11. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari al **100%** della spesa sostenuta.

L'importo non può essere inferiore a € **100** e superiore a € **3.000** all'anno, per beneficiario, indipendentemente dall'entità della spesa sostenuta e dal numero di regimi di qualità ai quali l'azienda partecipa per la prima volta.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri sotto indicati.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

1. le caratteristiche del richiedente, il regime di qualità interessato e l'adesione ad un eventuale secondo regime di qualità;
2. la localizzazione dell'azienda.

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'azienda che ha aderito al regime di qualità di più recente riconoscimento o registrazione negli elenchi europei.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Caratteristiche del richiedente		50
1.1	Adesione all'Agricoltura Biologica	20
1.2	Giovane agricoltore (*)	15
1.3	Adesione ad un secondo regime di qualità	15
Localizzazione delle aziende		25
2.1	Aree svantaggiate di montagna - Area D	25
2.2	Aree svantaggiate di montagna - Area C	20
2.3	Aree di collina - Area C	20
2.4	Altre aree - Area A	20
2.5	Altre aree - Area B e C	5
PUNTEGGIO MASSIMO		75

(*) Il punteggio viene attribuito se il richiedente risulta "ammesso a finanziamento" per l'aiuto previsto dall'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" prima della chiusura della fase istruttoria

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione si avvale di un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali e della Provincia di Sondrio per il proprio territorio, di seguito denominate "Amministrazioni competenti".

I Dirigenti delle Amministrazioni competenti individuano nell'ambito delle proprie strutture i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e li comunicano al Responsabile di Operazione.

14. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

14.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda è definita di “**sostegno**” quando corrisponde alla richiesta di contributo e di “**pagamento**” quando corrisponde alla richiesta di liquidazione del contributo richiesto.

La **domanda di sostegno** può essere presentata a partire dal 22 febbraio 2016 e sino alle ore 12 del **31 dicembre 2016**. Tuttavia, ai fini dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in **due periodi**, come indicato nella seguente tabella:

	Periodo	
	I	II
Data inizio periodo di presentazione domande di sostegno	22 febbraio 2016	16 giugno 2016
Data fine periodo di presentazione domande di sostegno	Ore 12:00 del 15 giugno 2016	Ore 12:00 del 31 dicembre 2016

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo da parte della Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente dall’azienda, nei tempi e modi che verranno comunicati nelle successive disposizioni attuative.

14.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata alla Regione Lombardia con le modalità di seguito illustrate, indicando l’ambito territoriale della sede operativa aziendale e il “regime di qualità” ai quali l’azienda intende partecipare per la prima volta.

Fino al 31 marzo 2016 gli ambiti territoriali di riferimento sono le Province e la Città Metropolitana di Milano; successivamente a tale data, salvo proroghe, subentrano gli Uffici territoriali competenti in materia di agricoltura e la Provincia di Sondrio, ognuna per il territorio di propria competenza.

14.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

Dopo il caricamento della domanda firmata, il sistema genera un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo non è scritto all’interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l’attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

14.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il richiedente deve allegare, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- **il preventivo nominale, intestato al richiedente, dell'Organismo di Controllo** autorizzato/individuato per lo specifico "regime di qualità" interessato dal contributo dell'operazione, che indichi la previsione di spesa dettagliata con indicazione dell'anno solare in cui verrà sostenuta.
- il modulo di autocertificazione di cui all'Allegato 2.

14.5 MODIFICA DOMANDA, ERRORI PALESI, DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

14.5.1 MODIFICA DOMANDA

Entro la data di chiusura dei due periodi di riferimento per la presentazione della domanda, il richiedente può modificare la domanda di sostegno presentata, con le modalità di cui ai paragrafi 14.2 e 14.3.

14.5.2 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati (ad esempio cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle).

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'Amministrazione competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai paragrafi 14.2 e 14.3:

- dopo la data di chiusura delle presenti disposizioni attuative, previa autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento;
- dopo la concessione del contributo, previa autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore Regionale.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.

14.5.3 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

La documentazione indicata al paragrafo 14.4 deve essere presentata all'atto della domanda; la sua omissione rende la domanda non ammissibile all'istruttoria.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di ulteriore documentazione esplicativa, l'Amministrazione competente ne chiede tramite PEC la trasmissione entro un termine non superiore a 10 giorni dall'invio della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il dirigente dell'Amministrazione competente invia ai richiedenti la comunicazione di non ammissibilità della domanda.

La comunicazione di non ammissibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione esplicativa deve caricarla a sistema durante la fase istruttoria.

15. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è di competenza del Responsabile di Operazione, che si avvale del Gruppo tecnico di cui al precedente paragrafo 13, sulla base delle attività svolte a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- la verifica della completezza e correttezza della domanda di sostegno unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, previste al paragrafo 6 punti 1) e 2);
- l'eventuale sopralluogo nell'azienda che richiede il contributo;
- l'attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 12;

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati dai Dirigenti delle Amministrazioni competenti redigono un verbale di istruttoria.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi e incarica i Dirigenti delle Amministrazioni competenti di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio.

Il Dirigente dell'Amministrazione competente trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro dieci giorni dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando, tramite PEC, le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, al Dirigente dell'Amministrazione competente e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione. Se il richiedente presenta osservazioni, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige una proposta di verbale di istruttoria, che tiene conto di tali osservazioni, motivandone il loro accoglimento o non accoglimento.

Il Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle osservazioni pervenute.

15.1 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro le scadenze indicate nella seguente tabella.

	Periodo	
	I	II
Entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30 luglio 2016	15 febbraio 2017

I richiedenti potranno prendere visione degli esiti dell'esame delle loro osservazioni su Si.Sco. e, successivamente alla pubblicazione del Decreto di finanziamento, proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al successivo paragrafo 23.

15.2 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

A seguito degli esiti del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione predisporre e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili all'istruttoria;
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, della spesa ammessa e dell'importo totale del contributo ammissibile. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 12;
- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale del contributo ammesso;
- domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento.

La procedura si conclude entro la scadenza indicata nella seguente tabella

	Periodo	
	I	II

Termine per l'approvazione degli esiti istruttori per l'ammissione a finanziamento	15 settembre 2016	15 marzo 2017
--	-------------------	---------------

15.3 COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione indicata nella seguente tabella;

	Periodo	
	I	II
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	30 settembre 2016	31 marzo 2017

- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (indirizzo attuale : <http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>)

Il Responsabile di Operazione predispone in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

16. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

16.1. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che** :

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il cambio non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

16.2. COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario cedente deve presentare apposita richiesta di rinuncia tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi,
- la titolarità al subentro.

In caso di accoglimento della richiesta, l'Amministrazione competente attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

L'Amministrazione competente, istruita la nuova domanda di contributo, formula una proposta al Responsabile di Operazione così come di seguito indicato:

- non autorizzazione al subentro;
- autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del premio spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a finanziamento, non è possibile aumentare il punteggio di priorità e l'entità del premio;
- autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione, ricevuta la proposta, può autorizzare o non autorizzare il cambio di beneficiario. In entrambi i casi, con nota scritta via PEC, ne comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e all'Amministrazione competente.

17. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - DOMANDA DI PAGAMENTO

Il beneficiario deve richiedere l'erogazione del contributo presentando una domanda di pagamento all'Organismo Pagatore Regionale esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto con cui la Regione finanzia le domande entro le sotto indicate date.

	Periodo	
	I	II
Data entro la quale il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, se le spese sono relative all'anno 2016	28 febbraio 2017	15 maggio 2017
Data entro la quale il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, se le spese sono relative all'anno 2017		28 febbraio 2018

Il pagamento è disposto dall'Organismo Pagatore Regionale che si avvale per l'istruttoria delle Amministrazioni competenti, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello Allegato 3;
- 2) fattura quietanzata intestata al beneficiario ed emessa entro la data di presentazione della stessa domanda di pagamento e comunque dopo la data di protocollazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità delle stesse; la fattura deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria (vedi facsimile Allegato 4) rilasciata dalla Organismo di Controllo e tracciabilità del pagamento effettuato;
- 3) con esclusione del regime dell'Agricoltura Biologica e dei DOC/DOCG/IGT, per tutti gli altri regimi di qualità per i quali si richiede il contributo, deve essere allegato il documento giustificativo o delibera di riconoscimento nominale (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime con l'indicazione della data di emissione.

Si precisa che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.

18. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'istruttoria per l'accertamento implica una verifica della documentazione presentata con la domanda di pagamento.

Il controllo deve verificare che la documentazione di cui al paragrafo 17 sia presente e coerente con la richiesta presentata.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Al termine della verifica documentale, il funzionario istruttore redige il relativo verbale di collaudo.

19. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi di cui al precedente paragrafo 18 e prevede la verifica degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

20. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

20.1 DECADENZA TOTALE

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 6;
- 2) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 9;
- 3) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{3/4}.

20.2 DECADENZA PARZIALE

Il mancato rispetto dell'impegno accessorio previsto al paragrafo 9 comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

20.3 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste ai paragrafi 20.1 e 20.2, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

L'avvio avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni continuativi dalla data di ricevimento.

Prima dell'erogazione del contributo, nel termine di quarantacinque giorni continuativi, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile di Procedimento, che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Amministrazioni competenti, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Qualora sia stato già erogato il contributo, il provvedimento di decadenza è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale, che richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

21. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo, devono darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SISCO.

Qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 22.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Amministrazione competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda interventi che presentano irregolarità;

³Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d'emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁴Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

22. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

Casi considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali le seguenti fattispecie⁵:

- 1) il decesso del beneficiario;
- 2) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, compreso il ricovero ospedaliero o grave malattia del beneficiario;
- 3) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda o che colpisce i terreni oggetto di impegno;
- 4) una fitopatìa che colpisce le colture oggetto di impegno, a meno che il Servizio Fitosanitario Regionale ritenga che il beneficiario avrebbe potuto evitare la morte delle piante adottando opportune pratiche colturali;
- 5) l'esproprio della totalità o di una parte delle colture del beneficiario oggetto di impegno, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore o circostanza eccezionale non previste dai punti precedenti deve comprendere una perizia asseverata completa di documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, atta a documentare l'evento accaduto e a premettere l'esatta quantificazione e georeferenziazione del danno subito.

23. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

23.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

23.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

⁵ Ai sensi dell'art. 2, c. 2, del Reg. UE 1306/2013.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

24. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il d.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

26 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione prevista dal presente Bando, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

	Periodo	
	I	II
Data inizio periodo di presentazione domande di sostegno	22 febbraio 2016	16 giugno 2016
Data fine periodo di presentazione domande di sostegno	Ore 12:00 del 15 giugno 2016	Ore 12:00 del 31 dicembre 2016
Termine per l'invio al Responsabile di Operazione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	30 luglio 2016	15 febbraio 2017
Termine per l'approvazione degli esiti istruttori a ammissione a finanziamento	15 settembre 2016	15 marzo 2017
Data di pubblicazione sul BURL dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	30 settembre 2016	31 marzo 2017
Data entro la quale il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, se le spese sono relative all'anno 2016	28 febbraio 2017	15 maggio 2017
Data entro la quale il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, se le spese sono relative all'anno 2017		28 febbraio 2018

ELENCO DEI REGIMI DI QUALITÀ E DELLE RISPETTIVE FILIERE PRODUTTIVE

REGISTRATE IN SEDE UE O RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'OPERAZIONE 3.1.01 "SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI E ALLE ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO PER LA PRIMA VOLTA AI REGIMI DI QUALITÀ"

Ai seguenti elenchi, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario o al riconoscimento nazionale, **potranno sommarsi altre nuove filiere produttive**. Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente con l'emissione di nuovi bandi.

La domanda di sostegno è comunque ammissibile esclusivamente per i regimi di qualità e le rispettive filiere produttive, che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale o registrazione comunitaria.

REGIME DI QUALITÀ PRODOTTI AGROALIMENTARI LOMBARDI DOP – IGP - STG
1. Bitto DOP
2. Formaggella del Luinese DOP
3. Formai de Mut dell'alta Valle Brembana DOP
4. Gorgonzola DOP
5. Grana Padano DOP
6. Nostrano Valtrompia DOP
7. Parmigiano Reggiano DOP
8. Provolone Valpadana DOP
9. Quartirolo Lombardo DOP
10. Salva Cremasco DOP
11. Silter DOP
12. Strachitunt DOP
13. Taleggio DOP
14. Valtellina Casera DOP
15. Bresaola della Valtellina IGP
16. Coppa di Parma IGP
17. Cotechino di Modena IGP
18. Mortadella Bologna IGP
19. Salame Brianza DOP
20. Salame Cremona IGP
21. Salame d'oca di Mortara IGP
22. Salame di Varzi DOP
23. Salamini italiani alla cacciatora DOP
24. Zampone di Modena IGP
25. Olio extravergine d'oliva Garda DOP
26. Olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP
27. Pera Mantovana IGP
28. Mela di Valtellina IGP
29. Melone Mantovano IGP
30. Asparago di Cantello IGP

31. Salmerino del Trentino IGP

32. Trote del Trentino IGP

33. Miele Varesino DOP

**REGIME DI QUALITA'
VINI LOMBARDI DOCG, DOC, IGT**

DOCG

- 1. Franciacorta**
- 2. Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina**
- 3. Valtellina Superiore**
- 4. Oltrepo Pavese metodo classico**
- 5. Scanzo o Moscato di Scanzo**

DOC

- 1. Bonarda dell'Oltrepò Pavese**
- 2. Botticino**
- 3. Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco**
- 4. Capriano del Colle**
- 5. Casteggio**
- 6. Cellatica**
- 7. Curtefranca (ex Terre di Franciacorta)**
- 8. Garda**
- 9. Garda Colli Mantovani**
- 10. Lambrusco Mantovano**
- 11. Lugana**
- 12. Oltrepò Pavese**
- 13. Oltrepò Pavese Pinot grigio**
- 14. Pinot nero dell'Oltrepò Pavese**
- 15. Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano**
- 16. San Colombano al Lambro o San Colombano**
- 17. Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda".**
- 18. San Martino della Battaglia**
- 19. Terre del Colleoni o Colleoni**
- 20. Valcalepio**
- 21. Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina**
- 22. Valtenesi**

IGT

- 1. Alto Mincio**
- 2. Benaco bresciano**
- 3. Bergamasca**
- 4. Collina del Milanese**
- 5. Montenetto di Brescia**
- 6. Provincia di Mantova**
- 7. Provincia di Pavia**
- 8. Quistello**
- 9. Ronchi di Brescia**
- 10. Ronchi Varesini**

11. Sabbioneta
12. Sebino
13. Terrazze Retiche di Sondrio
14. Terre Lariane
15. Valle Camonica

- REGIME DI QUALITA'**
BEVANDE SPIRITOSE A INDICAZIONE GEOGRAFICA LOMBARDI
- Grappa lombarda o Grappa di Lombardia

- REGIME DI QUALITA'**
VITIGNI AROMATIZZATI LOMBARDI
1. Moscati
 2. Malvasie

- REGIME DI QUALITA'**
SISTEMA QUALITA' NAZIONALE ZOOTECNIA
- Vitellone e/o scottona ai cereali

REGIME DI QUALITA'
SISTEMA QUALITA' NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA
Tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa
comunitaria e nazionale

REGIME DI QUALITA'
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Tutte le filiere produttive che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa
comunitaria e nazionale

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

da allegare alla domanda di sostegno

Alla Regione Lombardia

.....
.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 3.1.01 “Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___ / ___ / ___ residente nel Comune di _____ Provincia _____
via _____
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società _____
Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo relativa all’operazione 3.1.01 essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di:

- avere
 non avere

richiesto un contributo per la partecipazione per la prima volta ai regimi di qualità previsti nella domanda presentata ai sensi dell’operazione 3.1.01 **anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.**

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE****da allegare alla domanda di pagamento**

Alla Regione Lombardia

.....
.....

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
OPERAZIONE 3.1.01 “Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità”**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 Provincia _____ il ____/____/_____
 residente nel Comune di _____ Provincia _____
 Via _____
 Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
 dell’impresa/società _____
 Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di sostegno
 n. _____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in
 oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

Di non avere percepito nessun altro contributo per la partecipazione ai regimi di qualità per il quale si chiede l’erogazione del contributo ai sensi dell’operazione 3.1.01

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

Facsimile

Da redigere su carta intestata dell'Organismo di Controllo

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

DA ALLEGARE ALLA FATTURA QUIETANZATA

Il sottoscritto Organismo di Controllo.....

con sede in

autorizzato/incaricato al controllo dei regimi di qualità e per le seguenti filiere produttive:

AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODOTTI AGROALIMENTARI REGISTRATI COME DOP/IGP/STG

Filiera produttiva:

VINI REGISTRATI COME DOC/DOCG/IGT

Filiera produttiva:

VINI AROMATIZZATI

Filiera produttiva:

BEVANDE SPIRITOSE A INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Filiera produttiva:

SQN ZOOTECNIA

Filiera produttiva:

SQNPI

DICHIARA

- che la fattura n. del..... è stata interamente pagata con i seguenti estremi di pagamento.....
- che non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse
- che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta

Data e Timbro della Struttura

Firma del legale rappresentante